



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N.80

DEL 28/06/2012

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE
AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **15:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita **la Giunta Comunale**

GADDI GADDO LUCIO	Sindaco	Presente
MASOTTI ANGIOLO	Vice Sindaco	Presente
BIANCHINI FRANCO	Assessore	Presente
PICCHETTI ELENA	Assessore	Presente
BIAGIONI LUCA	Assessore	Presente
FONTANA ALESSANDRO	Assessore	Presente
PIEROTTI UBALDO	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett.a, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Dr. GADDI GADDO LUCIO** -, nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza a norma dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell'adunanza, secondo l'art. 44 punto 3 dello Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, per il quale è esclusa la competenza del consiglio comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali;

Richiamato altresì l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote concernenti i tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno;

Che la tariffa per l'anno 2002 è stata stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 28/03/2002, esecutiva;

Ricordato che questo Ente, per l'anno 2002 ha confermato l'aumento del 20%;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.3.2003 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2003;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 08/03/2004 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2004;

Vista la deliberazione della G.C. n. 55 del 22/03/2005 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2005;

Vista la deliberazione della G.C. n. 43 del 14/03/2006 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2006;

Vista la deliberazione della G.C. n. 60 del 12/04/2007 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2007;

Vista la deliberazione della G.C. n. 95 del 24/04/2008 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2008;

Vista la deliberazione della G.C. n. 58 del 24/03/2009 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2009;

Vista la deliberazione della G.C. n. 96 del 29/04/2010 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2010;

Vista la deliberazione della G.C. n. 82 del 15/06/2011 con la quale venivano deliberate le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2011;

Ritenuto, pertanto, necessario confermare le tariffe e le aliquote previste per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anche per l'anno 2012;

Visto l'art. 21 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per il 2007) che ha fissato alla stessa data del termine d'approvazione del bilancio di previsione (fissato da norme statali) il termine per deliberare, tra l'altro le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e i servizi locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 21/12/2011, con il quale è stato prorogato al 31/03/2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto il comma 16-quater dell'art. 29 del decreto legge 29/12/2011 n. 216, aggiunto alla legge di conversione 24/02/2012 n. 14 che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30/06/2012;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 20/06/2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31/08/2012;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 13 c. 15 D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011;

Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 18/09/2008, esecutiva, avente per oggetto: "Convenzione per la gestione associata del servizio tributi. Approvazione";

Visto l'art. 4 comma 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito nella L. 26/04/2012 n. 44 che ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2012 le aliquote per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, come da seguente specifica:

a) Pubblicità ordinaria (artt. 12 e 7, C. 2, 6 e 7)

1) Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art.12 comma primo):

per ogni metro quadrato e per anno solare

Tariffa attuale € 13,63

per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari a un decimo (art.12 comma 2°)

Tariffa attuale € 1,36

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto a), per ogni metro quadrato di superficie la tariffa base viene maggiorata del 100%:

per ogni metro quadrato e per anno solare

Tariffa attuale € 27,27

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari a un decimo (art.12 comma 2°)

Tariffa attuale € 2,73

3) Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 ed 8.5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è del 100%.

4) L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

b) Pubblicità effettuata con veicoli (artt. 13 e 7 C. 2, 6 e 7)

1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare

Tariffa attuale € 13,63

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa ed illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto a) 3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

- 2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
- 3) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° Gennaio di ogni anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	Tariffa attuale € 89,24
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	Tariffa attuale € 59,50
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle altre categorie	Tariffa attuale € 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 del D.lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché si apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo Mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 c.1,2,3)

- 1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

Per ogni metro quadrato e per anno solare **Tariffa attuale € 39,66**

Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art.12 - 2° Comma)

Tariffa attuale € 3,97

Per durata superiore a 3 /tre) mesi ed inferiore ad un annosi applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 2) Per la pubblicità prevista dal precedente punto c).1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

d) Pubblicità con proiezioni (art. 14 c.4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi dalla superficie adibita alla proiezione è pari a:

Tariffa attuale € 2,48

Tale tariffa si applica per i primi 30 (trenta) giorni, dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera pari a:

Tariffa attuale € 1,24

e) Pubblicità con striscioni e mezzi simili (art. 15 c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

Tariffa attuale € 13,63

f) Pubblicità con aeromobili (art. 15 c.2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta, a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

Tariffa attuale € 59,50

g) Pubblicità con palloni frenati e simili (art.15 c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

Tariffa attuale € 29,75

h) Pubblicità varia (art.15 c.4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

Tariffa attuale € 2,48

i)Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (art.15 c.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

Tariffa attuale € 7,44

l) Riduzioni dell'imposta (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

m) Esenzioni dall'imposta (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

n) Modalità di applicazione dell'imposta (art. 17)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 17 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507.

o) Dichiarazione e pagamento dell'imposta (artt. 8 e 9)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) Misura del diritto (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1) per ogni fogli di dimensioni fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

per i primi 10 giorni

Tariffa attuale € 1,24

per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione

Tariffa attuale € 0,37

2) per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli il diritto è maggiorato del 50%;

3) per i manifesti costituiti da 8, fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

4) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

5) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

6) l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

b) Affissione d'urgenza (art. 22 c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo per ogni commissione pari a:

Tariffa attuale € 25,82

c) Riduzione del diritto (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62, comma 3 dello Statuto.

IL SINDACO

F.to (Dott. Gaddi Gaddo Lucio)

IL SEGRETARIO

F.to (Segretario Dott.ssa CUGURRA
ANTONELLA)

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, CO. 1, DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

Regolarità tecnica
Parere favorevole
IL RESP.LE SERVIZIO
F.to LUCCHESI PATRIZIA

F.to

Regolarità contabile
Parere favorevole
IL RESP.LE SERVIZIO
LUCCHESI

PATRIZIA

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 04/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (*Dr.ssa Dini Viviana*)

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/07/2012.

ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

E' stata comunicata in data 04/07/2012 ai signori Capigruppo Consiliari, come
previsto dall'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

IL GIORNO:

Castelnuovo di Garfagnana li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (*Dr.ssa Dini Viviana*)